



Tribunale Ordinario di Patti

Provincia di Messina

Visto il D.P.R. 581/95 contenente il regolamento di attuazione dell'art. 8 L.580/93 in materia di istituzione del Registro delle Imprese, la cui tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale capoluogo di Provincia;

Visti gli artt.16 e 17 R.D. 267/42;

Rilevato che, in conformità a quanto previsto dalla istituzione del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, il Tribunale di Patti trasmette in via telematica tutte le comunicazioni concernenti l'apertura, la pendenza e la chiusura delle procedure fallimentari e concorsuali a carico di società e di imprese;

Visto l'art.47 D.lgs.05/06 sulla riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art.1- 5° comma L.80/05 che ha abolito il pubblico registro dei falliti in precedenza tenuto dagli uffici giudiziari, così che la funzione di pubblicità notizia è stata trasferita alle Camere di Commercio-Ufficio delle Imprese presso cui confluiscono tutti i dati a livello nazionale;

Visto l'art.15 L.12/2011 n.183 che ha introdotto il principio della decertificazione nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che InfoCamere, per conto delle Camere di Commercio Italiane, ha istituito il servizio VerifichePA, per fare fronte a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art.15 L.12/2011 n. 183);

Rilevato che il servizio VerifichePA permette alle Pubbliche Amministrazioni:

- a) di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro delle Imprese;
- b) di consultare, a fini ispettivi e di controllo a campione, la documentazione d'impresa di cui all'art. 43 bis, lettera a) D.P.R. 445/2000, in conformità a quanto previsto dall'art.9, 4° comma L.180/2011, consentendo la acquisizione di certificazioni e documenti relativi a procedimenti connessi all'esercizio dell'attività di impresa;
- c) di dare esecuzione a quanto previsto dall'art.6- 1° comma bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, fornendo gli elenchi delle caselle di Posta Elettronica Certificata contenute nel Registro delle Imprese;

Ritenuta la competenza delle Camere di Commercio presso cui è tenuto il Registro delle Imprese a rilasciare le certificazioni richieste sia da privati che da Pubbliche Amministrazioni;

In applicazione della vigente normativa, con decorrenza immediata

DISPONE

- L'esonero da parte della Cancelleria fallimentare del Tribunale di Patti dall'obbligo di rilasciare ai **privati** i certificati fallimentari poiché la relativa funzione è stata trasferita ex lege alle Camere di Commercio - Registro delle Imprese, ove confluiscono tutti i dati a livello nazionale; L'esonero da parte della cancelleria fallimentare del Tribunale di Patti dall'obbligo di rilasciare alle **Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi** i certificati fallimentari poiché la relativa funzione



è stata trasferita ex lege alle Camere di Commercio- Registro delle Im=
prese consultabile attraverso il portale VerifichePA;
Trasmettersi copia del presente decreto al Signor Giudice Delegato ai
Fallimenti, al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di
Patti, di Barcellona Pozzo di Gotto e di Messina., al signor Direttore
Responsabile della Cancelleria fallimentare del Tribunale di Patti che
ne curerà il successivo inoltro al personale ivi assegnato;
La pubblicazione del presente decreto sul sito Web istituzionale del Tri=
bunale di Patti.

Patti, li 2-3-2020

Il Presidente del Tribunale
(Dr. Ligo Scavuzzo)

